



Comune di Monteprandone

**Settore Assetto del Territorio – Attività Produttive
Tutela Ambientale**

**SERVIZIO SUAP
Sportello Unico Attività Produttive**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON
CONDUCENTE (NCC)**



Approvato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 54 del 29.10.2014

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Definizione del servizio
- Art. 3. Servizio Taxi
- Art. 4. Servizio noleggio con conducente
- Art. 5. Condizioni di esercizio
- Art. 6. Caratteristiche dei veicoli
- Art. 7. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 8. Ambiti operativi territoriali e uso proprio fuori servizio
- Art. 9. Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione
- Art. 10. Organico dei veicoli
- Art. 11. Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle Autorizzazioni
- Art. 12. Contenuti del bando
- Art. 13. Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e Delle autorizzazioni
- Art. 14. Attività della commissione di concorso e titoli preferenziali
- Art. 15. Presentazione delle domande
- Art. 16. Assegnazione e rilascio della licenza o autorizzazione
- Art. 17. Inizio del servizio
- Art. 18. Validità' della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 19. Trasferibilità' della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 20. Comportamento del conducente in servizio
- Art. 21. Interruzione del trasporto
- Art. 22. Trasporto dei diversamente abili
- Art. 23. Idoneità' dei mezzi
- Art. 24. Tariffe
- Art. 25. Turni ed orari per il servizio di taxi
- Art. 26. Stazionamento taxi
- Art. 27. Trasporto bagagli ed animali
- Art. 28. Forza pubblica
- Art. 29. Vigilanza
- Art. 30. Sostituzione delle autovetture e immissione nel servizio
- Art. 31. Sostituzione alla guida
- Art. 32. Diffida
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Sospensione della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 35. Revoca della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 36. Procedimento sanzionatorio
- Art. 37. Decadenza della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 38. Autovettura di riserva
- Art. 39. Norme transitorie
- Art. 40. Pubblicità' del regolamento
- Art. 41. Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ed in particolare il servizio di taxi con autovettura ed il servizio di noleggio veicoli con conducente e autovettura, così come definiti dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992.
2. Tali servizi sono disciplinati dalle seguenti norme:
 - a) dalla Legge n. 21 del 15 gennaio 1992;
 - b) dalla Legge Regione Marche 6 aprile 1988 n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente);
 - c) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - d) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
 - e) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
 - g) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate);
 - h) dal Decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
 - i) dal D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - j) dalla L.R. n. 33 del 10/8/1998;
 - k) dal D.P.R. n. 394/99 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
 - l) dalla Legge 11.08.2003 n. 218, art. 2, comma 4;
 - m) dalla Legge 27/02/2009 n. 14.

ART.2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, per un massimo 9 (nove) persone compreso l'autista, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta del trasportato o dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il **SERVIZIO DI TAXI** con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale;
 - b) il **SERVIZIO DI NOLEGGIO con CONDUCENTE** con un massimo di nove posti compreso quello del conducente a mezzo di autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale.

ART. 3 - SERVIZIO DI TAXI

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, mentre il prelievamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avviene all'interno dell'area comunale.
2. All'interno dell'area comunale la prestazione del servizio è obbligatoria.

ART. 4 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

ART. 5 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione.
2. Il servizio deve essere svolto da soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la sede provinciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
3. Le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi modo costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui

alla Legge n. 21/1992; tuttavia tali imprese al fine di ottenere le autorizzazioni comunali di noleggio di autovetture, devono, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n.21/1992 e dalla LR n.10/1998, iscrivere i propri dipendenti, conducenti di autovetture, nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'art.6 della LR n.10/1998.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge n. 443 dell'8.8.1985;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di noleggio con conducente.

5. La licenza o autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

6. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

7. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situate, esclusivamente, nel territorio comunale.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. Le autovetture devono essere collaudate per almeno cinque posti e non più di nove.

2. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

4. Per ogni veicolo adibito al servizio di taxi, il Comune rilascia un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:

- a) dicitura Comune di Monteprandone e relativo stemma comunale;
- b) numero d'ordine progressivo;
- c) dicitura di colore nero "servizio pubblico".

5. Per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, il Comune rilascia:

- a) un contrassegno con la dicitura "noleggio", da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
- b) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - Comune di Monteprandone e relativo stemma comunale;
 - numero d'ordine progressivo;
 - dicitura in nero "NCC".

6. I contrassegni di cui al presente articolo sono rilasciati dal Servizio Commercio, previa corresponsione della relativa spesa da parte del titolare della licenza e/o autorizzazione.

7. Si applicano ai veicoli adibiti a taxi ed a noleggio con conducente le disposizioni previste dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 in materia di disposizioni antinquinamento.

8. Ai sensi del D.M. 19/11/1992 pubblicato sulla G.U. n.283 del 1/12/1992 la colorazione esterna delle autovetture da adibire al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1993, deve essere bianca.

9. L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice fin dall'origine, quali ad esempio le fasce laterali paraurti.

10. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 19 novembre 1992, non è prevista e pertanto consentita l'applicazione di fasce, stemmi o scritte sulle fiancate dei veicoli adibiti al servizio di taxi.

ART. 7 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa nullaosta del Comune, i veicoli immatricolati per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari e integrativi rispetto ai trasporti pubblici di linea.

2. Il nullaosta viene concesso in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario del servizio pubblico di linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente.

3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 8 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI E USO PROPRIO FUORI SERVIZIO

1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale, è facoltativa.
2. L'accesso al servizio di taxi deve avvenire presso i luoghi di stazionamento, individuati in precisi luoghi pubblici comunali.
3. Per il servizio di taxi, è consentito all'utente accedere al servizio anche al di fuori dei luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
4. Nel servizio di noleggio con conducente i veicoli adibiti al servizio debbono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.
5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso la rimessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
6. E' consentito l'uso proprio dei veicoli adibiti al servizio di piazza al di fuori del servizio come disposto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 422 del 19.11.1997.

ART. 9 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

1. Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o del servizio di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità, nonché i cittadini extra-comunitari regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 286/98 e all'art. 39 del D.P.R. n. 394/99.

ART. 10 – ORGANICO DEI VEICOLI

1. Il numero delle licenze d'esercizio del servizio taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è determinato come appresso:
 - servizio di taxi con autovettura: n. 1 licenza corrispondente ad altrettanti veicoli;
 - servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. 1 autorizzazione corrispondente ad altrettanti veicoli.
2. L'organico di cui al comma 1 è modificabile tenuto conto dei criteri di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. n. 10/98.
3. Le modifiche di organico sono approvate dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri e dei modi stabiliti dalle leggi

ART. 11 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli, ai soggetti iscritti al Ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92.
2. Il concorso è indetto dal Responsabile del Settore competente per materia dal momento che si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più licenze o autorizzazioni o a seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il bando approvato deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione, per ogni bando.
4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la sede Provinciale della Camera di Commercio.
5. Il bando verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Albo Pretorio nonché:
 - a) affisso nei consueti luoghi pubblici del Comune;
 - b) inviato, per la pubblicazione, nei Comuni contermini;
 - c) inviato alle organizzazioni di categoria.

ART. 12 - CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) requisiti per l'ammissione al concorso;
 - c) elenco dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - d) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - e) termine entro il quale deve essere riunita la Commissione di concorso per l'esame delle domande

- pervenute;
f) schema di domanda.

ART. 13 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Con determinazione del Responsabile comunale competente per materia, è nominata la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente.
2. La commissione di concorso è composta da:
 - a) Responsabile del Settore competente per materia, che la presiede;
 - b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) esperto in materia;
3. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Responsabile del Settore competente per materia.

ART. 14 – ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E TITOLI PREFERENZIALI

1. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 15.
2. La commissione di concorso provvede inoltre a determinare una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, sulla base dei seguenti titoli preferenziali, a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno riportato:
 - a) aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo di almeno 6 (sei) mesi continuativi - punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di punti 3;
 - b) avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per 6 (sei) mesi continuativi - punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di punti 3;
 - c) conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo - punti 1 a lingua;
 - d) esperienza documentata nel campo dei servizi di accompagnamento in ambito nazionale e/o europeo – punti 0,5 per ogni anno fino ad un massimo di punti 3;
 - e) impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili – punti 3;
 - e-bis) disponibilità ad effettuare, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, servizio notturno in determinati giorni, al fine di offrire, in particolare ai giovani, l'opportunità di un trasporto in sicurezza – punti 3;
 - f) in caso di parità di punteggio o in assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) costituisce titolo preferenziale l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
 - g) in caso di ulteriore parità di punteggio l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane d'età, ai sensi dell'art. 3 della legge 15/05/1997 n. 127.
3. La graduatoria formulata dalla commissione di concorso viene approvata con apposita determinazione del Responsabile del settore comunale competente per materia, ed è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni.
4. La graduatoria ha validità di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di approvazione da parte della commissione di concorso, salvo il caso in cui per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze ed autorizzazioni, si procede con l'emanazione di un nuovo bando.
5. Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, purché ancora valida.

ART. 15 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente sono presentate al Comune nel rispetto dei termini e delle altre modalità previste nel bando di concorso, con indicazione delle generalità del richiedente, luogo e data di nascita, titolo di studio, residenza e cittadinanza.
2. Le domande di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività ed essere corredate con la seguente documentazione:
 - a) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea od autocertificazione resa con le modalità previste dalle norme vigenti;
 - b) idonea documentazione od autocertificazione atta a comprovare il possesso dei requisiti che

costituiscono titolo preferenziale ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

ART. 16 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. All'assegnazione ed al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente provvede, tenuto conto della graduatoria di merito approvata dalla Commissione di concorso, il Responsabile del Settore competente per materia.
2. Ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, ed in particolare:
 - a) dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - b) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per le imprese artigiane, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dalla legge 08/08/1985 n.443;
 - c) della proprietà o comunque della piena disponibilità, (anche in leasing) del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - d) di disporre, ai fini del rilascio della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di rimessa o di altro spazio atto a consentire il ricovero del veicolo;
 - e) di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - f) di non aver trasferito una precedente licenza o autorizzazione da meno di cinque anni.
3. Costituiscono in ogni caso impedimenti soggettivi al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio il non possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 10/98, nonché:
 - a) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
4. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva ed abbreviata previste dalla legge, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte del servizio comunale competente.
5. Non possono essere accolte domande per ottenere la licenza o autorizzazione se non a seguito della pubblicazione di apposito bando.

ART. 17 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause ad esso non imputabili.

ART. 18 – VALIDITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a vidimazione annuale da parte del competente Ufficio Comunale. Al momento della vidimazione sarà accertata la permanenza, in capo al titolare, dei requisiti richiesti per lo svolgimento della professione.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 19 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei requisiti necessari ed indispensabili all'esercizio della professione, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art.9, comma 1, della legge n.21/1992, ovvero:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

3. In caso di morte del titolare della licenza o della autorizzazione si applicano le disposizioni previste dall'art.9, comma 2, della legge n.21/1992 ed inoltre, qualora l'impresa risulti trasferita a persona in minore età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di due anni, ferma restando la possibilità di cui all'art.10, comma 2, della legge n.21/1992 per gli eredi minori dei titolari dell'attività di taxi.
4. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti al ruolo trova applicazione anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, nel caso di trasferimento per atto tra vivi, oppure, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, nel caso di trasferimento per causa di morte, debbono inoltrare, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, apposita domanda al Comune comprovando, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria ed il consenso degli eredi.
7. Contestuale domanda di rilascio della licenza o dell'autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dimostrare il possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione di cui era precedentemente titolare, anche in altro Comune:
 - a) non può essere assegnata, nello stesso Comune o in altro Comune, altra licenza o autorizzazione per concorso pubblico;
 - b) non può essere trasferita, nello stesso Comune o in altro Comune, altra licenza o autorizzazione per atto tra vivi o per causa di morte, prima che siano decorsi 5 (cinque) anni dal trasferimento della precedente.
9. La condizione di cui al comma 8 è accertata, per i Comuni diversi da quello precedente, mediante dichiarazione dell'interessato da effettuarsi con autocertificazione.

ART. 20 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio con regolarità;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) tenere a bordo del mezzo copia del Regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - h) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
 - i) osservare gli orari di lavoro;
 - j) conservare a bordo del mezzo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività;
 - k) avere a bordo il tassametro omologato e piombato dall'Autorità Municipale competente. Il tassametro deve essere installato in posizione ben visibile dall'utente, con cifre e supplementi ben leggibili; il tassista è tenuto a dare immediata comunicazione all'Ufficio comunale competente di qualsiasi incidente che abbia determinato la rottura del sigillo ufficiale o del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione del nuovo sigillo
 - l) il tassametro deve essere messo in funzione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e deve essere bloccato appena il veicolo sia giunto a destinazione;
 - m) in caso di guasto del tassametro il tassista è tenuto ad informare il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta (in tal caso corrispettivo sarà calcolato su base approssimativa in relazione al percorso effettuato);
 - n) prestare servizio nell'ambito territoriale oggetto di concessione fatto salvo il caso di soggetti ritenuti palesemente pericolosi, drogati o in stato di ebbrezza.
2. Nell'esercizio dell'attività al conducente del mezzo è fatto divieto di:
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata causa di forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti requisiti per esercizio dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
 - e) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;

- f) utilizzare per lo svolgimento del servizio una autovettura diversa da quella autorizzata.
3. Sono comunque a carico dei titolari della licenza o dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità di carattere penale, civile e amministrativo previste dalle norme vigenti.

ART. 21 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato, indicato dal tassametro.

ART. 22 - TRASPORTO DEI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. I veicoli in servizio di taxi o di noleggio con conducente appositamente attrezzati per il trasporto dei disabili, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto per i portatori di handicap.

ART. 23 - IDONEITA' DEI MEZZI

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi della M.C.T.C., la Polizia Municipale dispone, tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunità, le necessarie verifiche sulla idoneità dei mezzi in servizio.
2. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo. In caso di inidoneità, detta le prescrizioni per il suo ottenimento.
3. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione di decoro, il titolare della licenza o autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente servizio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette. In caso di mancato adempimento, il Responsabile del Servizio competente, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 34.

ART. 24 - TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dalla Giunta Comunale, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di carburante, di manutenzione, di ammortamento, di remunerazione del capitale investito ecc.) e sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe per il servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi o con noleggio con conducente, si applicano, di norma, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea.

ART. 25 - TURNI ED ORARI PER IL SERVIZIO DI TAXI

1. Il servizio di taxi è regolato con ordinanza sindacale, sulla base di orari e turni, concordati con le rappresentanze di categoria e con l'Amministrazione Comunale.

ART. 26 - STAZIONAMENTO TAXI

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene nelle seguenti aree di sosta, ben visibili ed accessibili a tutti gli utenti:
- a) Centobuchi - Piazza dell'Unità ;
2. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nelle aree riservate secondo l'ordine di arrivo; è consentita la partenza con chiamata di prenotazione.
3. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito solo all'interno della rimessa.

ART. 27 - TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI

1. E' obbligatorio il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite dal precedente art. 24; deve essere effettuato a titolo gratuito il trasporto di carrozzelle al seguito dei disabili.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini approvato con delibera consiliare n. 37/2013 laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio comunale.
3. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo; i gatti, se sono alloggiati in apposito trasportino.
4. Diversamente da quanto previsto ai precedenti comma 2 3 è obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

ART. 28 - FORZA PUBBLICA

1. E' fatto obbligo ai titolari di licenza o di autorizzazione di compiere i servizi, per pubblico interesse, ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato ai sensi del comma 1 avviene secondo le tariffe vigenti.

ART. 29 - VIGILANZA

1. L'attività di controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea è svolta dalla Polizia Municipale.

ART. 30 – SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE E IMMISSIONE NEL SERVIZIO

1. Non sono consentite sostituzioni del veicolo senza nulla osta da parte del competente ufficio comunale, e fatto salvo il collaudo obbligatorio da parte della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.
2. Il nulla osta alla sostituzione deve essere annotato dall'ufficio comunale competente sulla licenza o autorizzazione d'esercizio.
3. Il titolare della licenza o autorizzazione è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'immissione in servizio del nuovo veicolo.
4. Il nuovo veicolo prima dell'immissione in servizio dovrà essere visionato dalla Polizia Municipale presso il Comando della stessa al fine di verificarne l'idoneità.

ART. 31 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono, previa comunicazione al Comune che ha rilasciato la licenza, essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo istituito presso la locale Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge n. 230 del 18.4.1962. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lett. b) 2° comma art. 1 della citata Legge 230/62. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92, conformemente a quanto stabilito dall'art. 230-bis del Codice Civile.
5. Alla comunicazione di cui al primo capoverso del presente articolo dovrà essere allegata copia del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, ovvero apposita autocertificazione attestante l'iscrizione al ruolo.
6. Nella comunicazione dovrà essere indicata la motivazione della sostituzione e dovrà essere allegato:
 - a) nel caso di sostituzione per le motivazioni di cui alla lett. a), il certificato medico, in originale o copia autentica, attestante la malattia, l'inabilità, la gravidanza, il puerperio;
 - b) nel caso di sostituzione per le motivazioni di cui alla lett. c), copia dell'ordinanza prefettizia o relativa autocertificazione;
 - c) nel caso di sostituzione per le motivazioni di cui alla lett. d), copia dell'atto di nomina o relativa autocertificazione

ART. 32 – DIFFIDA

1. Il Responsabile dell'ufficio competente per materia diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento nelle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, omettendo

- la prescritta comunicazione al Sindaco;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri Comuni;
- f) non rispetti gli impegni assunti ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e-bis).

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 33 – SANZIONI

1. Fermo restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.13 della LR Marche n.10/1998;
- b) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione o della revoca della licenza o dell'autorizzazione di cui ai successivi artt.34 e 35: in tal caso i provvedimenti vengono comunicati oltre che all'interessato anche al competente ufficio della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;

2. Le sanzioni devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa, nei casi di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia alla licenza o all'autorizzazione.

ART.34 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o l'autorizzazione comunale di esercizio sono sospese, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) ripetuta violazione, per almeno tre volte nell'arco dell'anno solare, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.33;
- c) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- d) utilizzo del veicolo di riserva senza rispettare le prescrizioni di cui all'art.38;
- e) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- f) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- g) inosservanza delle tariffe di cui all'art.24;
- h) affidamento della guida del veicolo a conducenti non iscritti al ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/1992;
- i)ripetuta violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e-bis).

2. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è stabilito tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione è disposta dal Responsabile competente per materia.

ART.35 - REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o l'autorizzazione comunale di esercizio sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare della licenza o autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.34;
- c) quando la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione delle norme contenute nell'art.19;
- d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della legge e del presente regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. La revoca è disposta dal Responsabile competente per materia.

ART.36 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete alla Polizia Municipale e agli organi

competenti per l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

2. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui sia comminato un provvedimento di sospensione o di revoca, il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

4. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, qualora si tratti di provvedimento di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

ART.37 - DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o l'autorizzazione comunale di esercizio sono dichiarate decadute nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.15;
- b) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.15 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.16;
- c) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni;
- d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 (quattro) mesi;
- e) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione, comunicata al Comune dal titolare della stessa.

2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile competente per materia.

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART.38 - AUTOVETTURA DI RISERVA

1. E' consentito agli esercenti l'attività di taxi di dotarsi, singolarmente o congiuntamente ad altri operatori del settore, di un autoveicolo di riserva, opportunamente collaudato, di proprietà, in leasing o a noleggio, da utilizzarsi esclusivamente in caso di guasto, incidente, furto o incendio dell'autoveicolo autorizzato e per la durata massima di quattro mesi consecutivi, previa apposita comunicazione al competente ufficio comunale e nulla osta della Polizia Municipale.

2. Al tassista cui sia stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso dell'autovettura di servizio regolarmente autorizzata.

3. Unitamente ai segni distintivi di cui all'art.4 commi 8-9-10, le autovetture di scorta recano sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione "AUTO DI SCORTA" con caratteri alti 40 cm.

ART.39 - NORME TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 40 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Sede Comunale, verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Montepreandone e verrà inviata:

- a) alla Regione Marche Servizio Trasporti;
- b) al Comando della locale Polizia Municipale;
- c) ai titolari delle autorizzazioni e licenze comunali.

ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'organo deliberante e la pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto comunale e dalla legge.